



ALFONSO ALIATTO N° 5194
1-3 D.L.C. 2022

IL FUNZIONARIO
Mantovani

STATUTO

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, un'organizzazione di volontariato denominata "PANE CONDIVISO ODV", con sede a PASIAN DI PRATO (Ud). Il consiglio direttivo potrà altresì istituire altre sedi secondarie in relazione alle iniziative assunte e alle necessità di diversa domiciliazione.
2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e opera entro i limiti posti dal codice civile e dal decreto legislativo 3 Luglio 2017 N.117 e successive modifiche (in seguito denominato Codice del Terzo Settore).

Art. 3

Carattere associativo

1. "PANE CONDIVISO" è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

Art. 4

Finalità e Attività

1. "PANE CONDIVISO"

- persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui all'art.5 del codice del Terzo Settore.

- ha per oggetto l'aiuto e il sostegno umano ed economico, sia in Italia che all'estero, particolarmente nei confronti di paesi in via di sviluppo, mediante donazioni, liberalità, il finanziamento di interventi e progetti umanitari e di sostegno dell'infanzia e delle famiglie, anche promuovendo interventi di volontariato;

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

Monica Cristofari

Monica Cristofari

2. L'associazione può esercitare a norma dell'art.6 del codice del Terzo Settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà, tra l'altro, stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è *utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie e ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale* ed è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali e da eventuali contributi volontari dei soci in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali e derivanti dallo Stato, da Amministrazioni Pubbliche, da Enti Locali, da Istituti di credito, da Enti in genere e da altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di soci, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'associazione. In particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti gli eventuali beni appartenenti all'associazione dovranno essere elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. Le quote sociali devono essere stabilite annualmente dall'assemblea e dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti dei soci sul patrimonio sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di

volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. PANE CONDIVISO risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile. *Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.*
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Soci

Art. 9

Ammissione

1. A PANE CONDIVISO possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza e religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal consiglio direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, *che deve contenere:*
 - *l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e di posta elettronica.*
 - *La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate.*
 - *La deliberazione di ammissione da parte del consiglio direttivo deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.*
3. La qualità di aderente e socio non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10

Diritti dei soci.

1. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. I soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. I soci minorenni eserciteranno il loro diritto di voto tramite il soggetto avente rappresentanza genitoriale.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. I soci hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo le modalità e i limiti eventualmente stabiliti, annualmente dall'assemblea.

Art. 11

Doveri dei soci.

1. I soci devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.

2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'associazione, le quali sono svolte a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.

3. Le prestazioni e le attività dei soci nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

4. Il comportamento verso gli altri soci, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza, buona fede, lealtà ed onestà.

Art. 12

Recesso ed esclusione.

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, esclusione o decadenza.

2. Ciascun socio può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta *al Consiglio Direttivo, che dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.*

3. Il socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata *dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'Assemblea comunicherà all'interessato la decisione entro 8 (otto) giorni dalla delibera.*

4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento.

5. Il socio decade per ritardato pagamento delle quote sociali ed eventuali contributi per oltre un anno.

Titolo IV

Organi dell'associazione

Art. 13

Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il presidente;
- 4) il segretario;
- 5) l'organo di revisione;
- 6) *l'organo di controllo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge).*

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica, in regola con il versamento dei contributi e delle quote sociali. *Ciascun associato ha un voto.*

2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o tramite delega; la delega deve essere conferita per iscritto esclusivamente ad altro socio, che può raccogliere fino ad un massimo di tre deleghe.

Art. 15

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso personale, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e *l'ora della prima e della seconda convocazione*, da inviarsi a ciascun socio almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea; in caso di urgenza dimostrata il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.
4. L'assemblea può essere convocata ogniquale volta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione dovrà essere recapitata ai soci almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 16

Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 3 (tre) soci.
2. L'assemblea è comunque validamente costituita qualora siano presenti tutti i soci, tutti i componenti del consiglio direttivo e i componenti del collegio dei revisori, se nominati.

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; su richiesta di 1/3 dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti in prima convocazione e di $\frac{3}{4}$ dei presenti in seconda convocazione.

Art. 18

Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti i soci, i quali hanno diritto di trarne copia.

Art. 19

Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
 - ♦ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo e degli eventuali revisori dei conti, se previsti dalla normativa vigente;
 - ♦ eleggere i membri del consiglio direttivo, il presidente ed i revisori dei conti, se previsti dalla normativa vigente.

Giuseppe Agallo
nuova d'istituto

- ◆ fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote associative ed eventualmente il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- ◆ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- ◆ deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;

in sede straordinaria:

- ◆ deliberare sullo scioglimento dall'associazione;
- ◆ deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- ◆ deliberare sul trasferimento della sede sociale;
- ◆ deliberare sui ricorsi presentati dai soci contro la loro esclusione dall'associazione;
- ◆ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Art. 20

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da 3 a 9 membri eletti dall'assemblea dei soci.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.
4. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente con avviso personale contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del presidente almeno 3 (tre) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il presidente dell'associazione (se non eletto dall'assemblea) ed il segretario.

Art. 21

Durata e funzioni

1. Il consiglio direttivo dura in carica per un periodo di 5 (cinque) esercizi fino all'approvazione del bilancio del 5° esercizio; tutti i consiglieri sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. Il consiglio direttivo è *validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti*. Svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni aventi scopi analoghi e/o affini.
5. Il consiglio direttivo:
 - ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - ◆ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

- ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
 - ◆ sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - ◆ delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.
6. Nell'esecuzione dei propri compiti il consiglio direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 22

Il presidente

1. Il presidente dura in carica fino alla scadenza del consiglio che lo nomina ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive i verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia.

Art. 23

Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo, il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'associazione;
 - d) è responsabile della corrispondenza dell'associazione;
 - e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
 - f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.

Art. 24

Organo di revisione

1. Il revisore dei conti o il collegio dei revisori dei conti, qualora nominato, dura in carica per 5 (cinque) esercizi fino all'approvazione del bilancio del 5° esercizio. Il collegio è composto da 3 (tre) membri, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Esso elegge nel suo interno un presidente.
2. Il revisore o il collegio dei revisori può essere invitato a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.
3. *Se ricorrono i requisiti previsti dalla legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.*

Art.24 bis

Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Titolo V

Il bilancio

Art. 25

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile per il consuntivo ed entro il 30 novembre per il preventivo.
4. *Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.4 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.*

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 26

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Art. 27

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "pro bono et aequo" senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale di Udine.

Art. 28

Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni, dopo la liquidazione, *saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge*, ad altri Enti del Terzo settore, operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra *organizzazione di volontariato nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio*.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento *al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, al Codice Civile.*